

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2001, n.5.

Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta.

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:

IL PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:

Art.1

Finalità

- 1.La presente legge si propone di favorire lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto nel rispetto dei valori naturali e ambientali del territorio.
- 2.Essa disciplina le strutture ricettive definite campeggi e villaggi turistici in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, e le aree di sosta dei veicoli ricreazionali autosufficienti (autobus turistici, autocaravan e caravan).

Art.2

Tipologia dei complessi

- 1.Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta, in apposite piazzole, di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
- 2.Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, mobili, semi-fisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico. Queste ultime non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq.40.
- 3.Nelle suddette strutture ricettive è obbligatorio riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici e centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito di proprio mezzo di pernottamento autonomo.
- 4.Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, provviste di attrezzature igienico-sanitarie di uso comune, con un minimo di 5 ed un massimo di 50 piazzole destinate alla sosta, per non più di 72 ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi.

Art.3

Requisiti comuni

- 1.I complessi ricettivi all'aria aperta di cui al precedente articolo:
 - a) devono essere completamente e adeguatamente recintati e sorvegliati da idoneo personale addetto all'uopo;
 - b) devono essere articolati in piazzole, libere od allestite, ed in altre aree destinate ai servizi;
 - c) possono, o devono, secondo la categoria, essere dotati di ristorante, bar, market, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti. La licenza di esercizio comprenderà l'autorizzazione specifica all'esercizio delle suddette attività;
 - d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti-auto almeno pari al numero delle piazzole, fatte salve le specifiche norme comunali.
- 2.I campeggi ed i villaggi turistici possono essere realizzati da enti, da privati, singoli o associati, o da organismi del turismo, sociale o giovanile, e devono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per la classificazione.
- 3.I complessi ricettivi all'aria aperta di primo insediamento devono avere un'area inferiore a mq. 10.000, ridotti a 6.000 mq. nei territori delle Comunità montane.
4. Le aree di sosta dei mezzi ricreazionali autosufficienti devono avere una superficie non superiore a mq. 10.000.

Art.4

Norme urbanistiche e concessione edilizia

1. I complessi ricettivi e le aree di sosta di cui alla presente legge devono essere realizzati nelle aree a tal fine individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio, alla concessione ed al pagamento degli oneri d'urbanizzazione e dei costi di costruzione.

Art.5

Autorizzazione all'esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente legge è subordinato all'autorizzazione del Comune competente per territorio. A tal fine, gli interessati: associazioni, enti, privati, società, onlus, devono presentare domanda in carta legale al Comune, a mezzo raccomandata, indicando gli obiettivi che essi intendono perseguire, nonché le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso. Nel caso in cui la realizzazione del complesso è prevista su terreno ricadente in territorio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie della struttura.

2. La domanda deve essere corredata da relazione illustrativa contenente le seguenti indicazioni:

- a) le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, deve provare di avere la libera e assoluta disponibilità del suolo;
- b) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto, ogni e qualsiasi notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
- c) l'avvenuta richiesta di concessione edilizia, e di eventuali nulla-osta agli effetti paesaggistici;
- d) i periodi di apertura e di chiusura;
- e) la denominazione prescelta.

3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto deve prevedere il periodo di apertura. Ove non sono mutate le originarie condizioni relative alle caratteristiche dell'impianto ed alla titolarità dei soggetti gestori, il rinnovo dell'autorizzazione è automatico.

Art.6

Responsabilità della gestione ed obblighi del titolare

1. L'inizio dell'attività di gestione dei complessi ricettivi deve essere comunicato dagli interessati, a mezzo raccomandata, all'Assessorato regionale al Turismo, all'Ente turistico competente per territorio ed all'Autorità di P.S..

2. Il titolare o il gestore sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge, nonché nelle leggi e nel regolamento di P.S. ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato e di Enti pubblici territoriali.

3. È fatto obbligo al titolare o gestore di esporre in modo visibile, sia all'esterno che all'interno, i seguenti elementi:

- a) la denominazione del campeggio;
- b) il simbolo di classificazione;
- c) la capacità ricettiva massima;
- d) il tariffario;
- e) il periodo di apertura e di chiusura.

4. Il titolare o il gestore può designare un proprio rappresentante che deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare e del gestore. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono preventivamente comunicati al Comune ed alla Regione.

Art.7

Classificazione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in base alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti specificati nel relativo regolamento di attuazione di cui all'art.14, con l'assegnazione di un numero variabile di stelle da 1 a 4.

Art.8

Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dal Comune, fatte salve le competenze specifiche di settore delle altre Amministrazioni statali e locali.

Art.9

Vincolo di destinazione

1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge viene esteso il vincolo di destinazione d'uso, nonché le provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi regionali vigenti per le aziende alberghiere.

Art.10

Sospensione

1. Qualora nei complessi ricettivi vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo che compromettano la funzionalità ai fini turistici, l'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca da parte dell'autorità competente.

Art.11

Insedimenti occasionali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10.

Art.12

Autorizzazione per campeggi temporanei

1. Il Comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di 60 giorni:

- a) in occasione di avvenimenti di carattere straordinario;
- b) ad associazioni ed organismi senza scopo di lucro per finalità educative, riabilitative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose, etc..

2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Art.13

Norme transitorie e finali

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi aperta già in attività e regolarmente autorizzati.

2. Il Comune provvede alle eventuali modifiche delle autorizzazioni in atto, in relazione alle norme di cui alla presente legge, in occasione del rinnovo della stessa.

3. I complessi ricettivi già autorizzati che non possiedono i requisiti di cui alla presente legge dovranno attuare i necessari adeguamenti entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione. Con successivo provvedimento verrà disciplinata organicamente l'intera materia relativa all'apertura, gestione e classificazione delle strutture ricettive di cui alla Legge n.217/1983.

4. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le disposizioni previste dalle vigenti normative e regionali.

Art.14

Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art.15

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione

Molise.

Data a Campobasso, addì 21 marzo 2001

Il Presidente
DI STASI